



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

POZZOLEONE (VI)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

POZZOLEONE (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 249/2019/PRSP del 25 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 249/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio



2016, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Pozzoleone (VI);

VISTA la nota prot. n. 7252 del 7 giugno 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'Ente prot. n. 3835 del 17 giugno 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 7425 del 17 giugno 2019;

VISTA la nota prot. n. 7870 del 12 luglio 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto un'integrazione di istruttoria;

VISTA la nota di risposta integrativa dell'Ente del 24 luglio 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 8122 del 24 luglio 2019;

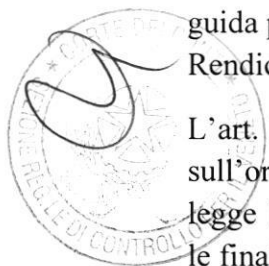
VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 40/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali



all'Ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Pozzoleone (VI) sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Pozzoleone era stato destinatario di pronuncia n. 46/2019/PRSE, inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, con cui la Sezione aveva rilevato la tardiva approvazione del Rendiconto, un disavanzo della gestione di competenza di parte corrente ed aveva altresì raccomandato all'Ente un prudentiale monitoraggio del FCDE e dei contenziosi esistenti al fine di valutare l'opportunità di un eventuale accantonamento ad apposito fondo rischi.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. RITARDO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Il Rendiconto risulta approvato il 4 maggio 2017, ossia oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL.

Sul punto, con la nota di risposta sopra citata, l'Ente ha precisato che *“Relativamente ai tempi di approvazione si segnala che la Giunta, al termine della predisposizione degli atti da parte del competente ufficio, ha provveduto all'approvazione dello schema di propria competenza con provvedimento n. 46 del 13/04/2017. Successivamente si è provveduto ai conseguenti adempimenti inerenti il deposito della documentazione a disposizione dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del T.U.E.L., l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti e la convocazione del Consiglio, giungendo alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 04/05/2017. Detto ritardo è imputabile alla crescente mole di adempimenti e scadenze a carico degli uffici comunali, a fronte dei quali non è possibile provvedere ad un adeguamento del personale cui affidare le diverse mansioni, nonostante l'evidente situazione di sotto organico dell'Ente. In merito si ricorda che il Decreto del Ministro dell'Interno in data 10/04/2017, nel fissare i rapporti medi dipendenti-popolazione per il triennio 2017-2019, ha individuato un rapporto (per i comuni da 2000 a 2999 abitanti) di 1/142. Questo ente (2784 abitanti al 31/12/2016) dovrebbe contare su 19 dipendenti, mentre negli ultimi anni la pianta organica ha visto la presenza di 10 dipendenti (di cui 1 part-time) senza possibilità di assunzioni. Nel 2017 inoltre alcune cessazioni avutesi nel corso dell'anno hanno ulteriormente aggravato tale situazione, stante i tempi necessari per la copertura dei posti rimasti vacanti”*.

Il Collegio, in relazione al suddetto ritardo, pur prendendo atto delle motivazioni fornite dall'Ente, ricorda che il Rendiconto è atto obbligatorio per legge e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del TUEL e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di

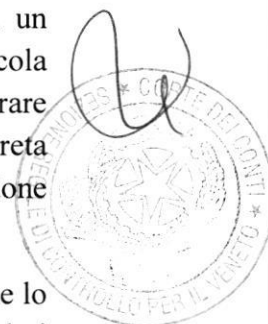
previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'Ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a), mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'Ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'Ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - Rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del Rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'Ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'Ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del TUEL. Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto-legge. n. 174 del 10 ottobre 2012) l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo Unico.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*.



2. RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di competenza, pur integrata con applicazione di avanzo per investimenti, è risultata negativa per € 58.060,24. Dal prospetto relativo alla verifica degli equilibri si è osservato un saldo negativo di parte corrente pari a € 58.188,65 ed un saldo positivo di parte capitale pari a € 128,41.

Si osserva altresì l'utilizzo in parte corrente di circa l'80% delle entrate derivanti dai permessi di costruire, destinate a finanziare spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, come desunto del Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2016-2018.

Premesso ciò, vista anche la raccomandazione formulata dal Revisore dei conti nella relazione al rendiconto 2016, finalizzata ad un costante monitoraggio dell'equilibrio corrente da parte del Comune, il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire una relazione di aggiornamento in ordine a quanto rilevato, facendo conoscere le eventuali iniziative tese ad evitare il reiterarsi di tale criticità e a garantire gli equilibri dei bilanci futuri.

Al rilievo formulato sul punto, l'Ente ha fornito i seguenti aggiornamenti *"In merito al rilevato squilibrio di parte corrente si conferma, come già segnalato negli anni scorsi, che tale circostanza è imputabile fondamentalmente a due fattori: da un lato la notevole riduzione avuta negli ultimi anni delle risorse conseguentemente ai considerevoli tagli ai trasferimenti con l'impossibilità di aumento della pressione fiscale locale e dall'altro l'impatto sulla parte corrente delle spese di ammortamento dei mutui contratti dalle precedenti Amministrazioni (per l'esercizio 2016 la spesa per ammortamento di mutui in essere, quota capitale + interessi, è stata di € 274.047,87).*

Tenuto conto di tale situazione negli anni scorsi sono stati poste in essere varie iniziative di contenimento della spesa corrente e, più in generale, di perseguimento di un maggiore equilibrio di parte corrente e, tra l'altro, non sono stati contratti nuovi mutui (l'ultimo risale all'anno 2011), successivamente negli ultimi 8 anni è stato posto in essere un percorso di riduzione del debito di questo ente, anche il bilancio di previsione 2019-2020-2021 non prevede l'assunzione di nuovi mutui.

Tenuto conto degli scarsi margini di manovra, è risultato particolarmente difficile il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, circostanza a cui si è potuto far fronte in modo più rilevante a partire dal corrente esercizio 2019, con un adeguamento delle entrate tributarie (con particolare riferimento all'addizionale comunale all'Irpef), in considerazione delle possibilità concesse dalla Legge 145/2018".

Pur prendendo atto delle motivazioni fornite e delle iniziative poste in essere dal Comune, la Sezione ritiene opportuno evidenziare che l'art. 162, commi 1, 2° par. e 6, del D.lgs. n. 267/2000 prevedono che il bilancio di previsione debba essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nel corso della gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto, un deficit di parte corrente pari a € 58.188,65.

L'irregolarità appare, un fattore di rischio, foriera di futuri pregiudizi per una sana



gestione anche in relazione agli obblighi sanciti dall'art. 6 del D.lgs. n. 149/2011 il quale prevede che: *“Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”*.

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL, con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Proprio per garantire detti equilibri, il citato art. 193 al comma 2 stabilisce che *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”*.



Sul punto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del responsabile del servizio economico finanziario, dei responsabili dei servizi interessato e del Segretario Comunale, nonché dell'Organo di revisione, e degli Organi politici, ognuno per la parte di propria competenza, sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della deliberazione che concerne tali verifiche, valutando anche eventuali modifiche del Regolamento di contabilità in modo da creare le condizioni per un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, prevedendo, ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui al richiamato art. 193, comma 2, del TUEL.

3. DIMINUIZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Proseguendo l'analisi del rendiconto oggetto di scrutinio, pur prendendo atto che l'Ente

non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, si è osservata una progressiva diminuzione delle disponibilità liquide nel triennio 2014-2016, che passano da € 450.893,98 a € 215.961,33. Nell'esercizio in esame i flussi di cassa evidenziano uno squilibrio in parte capitale sia per i residui che per la competenza (punto 1.1.1 questionario).

In risposta a quanto osservato, il Comune ha dichiarato che *“la situazione di cassa riflette il difficile momento finanziario dell'Ente. Negli anni 2017 e successivi è risultata maggiormente critica (con attivazione dell'anticipazione di tesoreria) stante la difficile situazione inerente l'equilibrio di parte corrente, la scarsità di risorse eventualmente "libere" (avanzo di amministrazione) e la progressiva diminuzione delle entrate in conto capitale.*

Come detto a partire dal 2019 si è provveduto ad un adeguamento delle entrate tributarie (addizionale comunale all'IRPEF), adeguamento che però necessita del necessario tempo per influire positivamente in modo sostanziale sulla situazione di cassa”.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, evidenzia come lo squilibrio di parte corrente, già evidenziato, si rifletta negativamente sulla gestione di cassa, che necessita pertanto attento monitoraggio, al fine di evitare carenze di liquidità che potrebbero in prospettiva creare ritardi nei pagamenti o rendere necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, che darebbe luogo ad un ulteriore costo, risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.

4. ACCANTONAMENTO AI FONDI

In sede di precedente istruttoria, rilevato un accantonamento non particolarmente elevato al FCDE (5.160,37), l'Ente aveva fornito i seguenti chiarimenti *“... è stato stanziato nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di Legge. Relativamente alle poste in entrata considerate in tale ambito vi sono prevalentemente le entrate da accertamento evasione tributaria e le sanzioni per violazioni al Codice delle Strada. Il fondo, come detto, è stato costituito nel bilancio di previsione ed adeguato in corso d'anno. L'importo dell'accantonamento per FCDE nel risultato di amministrazione è stato previsto in considerazione della situazione delle predette voci di entrata al 31/12/2015, le poste in argomento risultano poi incassate nel 2016”.*

Nell'esercizio in esame, l'accantonamento è risultato ancora più contenuto e pari ad € 3.603,68.

Nel questionario l'Ente ha dichiarato di aver fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015. Pertanto, in relazione ai dati esaminati, il FCDE avrebbe dovuto essere accantonato per € 12.713,94, sulla base della seguente formula:

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Quota accantonata} & = & \text{FCDE} & + & \text{Accantonamento} & - & \text{Decremento FCDE} \\ \text{per FCDE} & & \text{da rend. 2015} & & \text{di comp. 2016} & & \text{per elimin. residui attivi} \\ \text{su a.a. 2016} & & (\text{€ } 5.160,57) & & (\text{€ } 7.553,38) & & (\text{€ } 0,00) \end{array}$$

Ciò premesso e posto che sulla base del predetto calcolo il FCDE è risultato leggermente

sottostimato, il magistrato istruttore ha chiesto notizie circa le valutazioni effettuate in merito a detto accantonamento, gli eventuali utilizzi e attestazione di congruità dello stesso, considerata peraltro la mancanza di ulteriore disponibilità dell'avanzo di amministrazione.

In relazione a tale profilo, occorre sottolineare come il FCDE rappresenti uno degli elementi maggiormente caratterizzanti il criterio della contabilità finanziaria, in quanto la corretta determinazione consente di rappresentare con veridicità la consistenza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. Una reiterata sottostima dello stesso potrebbe dunque minare in prospettiva gli equilibri di bilancio, ove l'Ente si trovi a far fronte ad obbligazioni passive senza la necessaria copertura, derivante dal mancato incasso di obbligazioni attive ritenute erroneamente esigibili. Un FCDE sottostimato, in altri termini, genera dubbi circa l'effettività del risultato di amministrazione conseguito.

In relazione all'assenza di accantonamenti al fondo rischi contenziosi, in merito alla quale l'Ente aveva confermato nella precedente istruttoria che la situazione delle cause pendenti e quella inerente l'attività amministrativa non hanno indotto alla *previsione di accantonamento per tale fattispecie*, il magistrato istruttore ha chiesto di confermare, anche per il 2016, che non risultano situazioni suscettibili di generare potenziali oneri futuri per il Comune.

Sul punto l'Ente ha risposto che *“Per quanto riguarda l'assenza di accantonamento per contenziosi si conferma che al 31/12/2016 sia la situazione delle cause pendenti che quella inerente l'attività amministrativa non hanno indotto alla previsione di accantonamenti per tale fattispecie”*

5. VIOLAZIONE PARAMETRO DI DEFICITARIETÀ N. 7

Infine, sulla base dei dati esaminati, è stato rilevato che l'indebitamento complessivo di fine esercizio, pur escludendo i debiti assistiti da contribuzione, presenta un'incidenza sulle entrate correnti del 137,47%, con conseguente violazione del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 (*“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel)”*) in presenza di una gestione di competenza negativa.

Considerato che nel Parere dell'Organo di revisione risultava tuttavia confermato il rispetto di tutti i parametri deficitari da parte dell'Ente, il magistrato istruttore ha chiesto di verificare i dati e di fornire ulteriori elementi di giudizio.

Al riguardo, l'Ente ha confermato che *“l'indebitamento complessivo al 31/12/2016 ammontava ad € 2.271.974,95, composto come segue: Cassa Depositi e Prestiti 1.817.594,03 - Banca Intesa Sanpaolo 119.504,72 - Istituto per il Credito Sportivo 334.876,20. Tale ultimo importo, € 334.876,20 in essere con l'Istituto per il Credito Sportivo, vede attivo un finanziamento da parte del predetto Istituto che, per ciascuna rata del mutuo, partecipa con il pagamento di una quota parte. In merito*

al parametro 7 della tabella dei parametri ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario il conteggio è il seguente:

$$\frac{\text{debiti di finanziamento* } 1.937.098,75}{\text{entrate correnti } 1.409.056,48} = 137,47\%$$

entrate correnti 1.409.056,48

*Voci 1) e 2) di cui sopra

120% delle entrate correnti = € 1.690.867,78

150% delle entrate correnti = € 2.113.584,72

Tenuto conto che il risultato contabile di gestione ("competenza") è negativo, il parametro 7 in argomento è da considerarsi non rispettato in quanto il valore dei debiti di finanziamento è superiore al 120% delle entrate correnti di competenza. Si rettifica in merito quanto precedentemente comunicato".

La Sezione ricorda che l'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi in quanto potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune, stante l'incapacità di far fronte ai debiti da finanziamento con le entrate correnti

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Pozzoleone (VI), ed in esito all'ulteriore istruttoria effettuata:

- rileva che il Rendiconto relativo all'esercizio 2016 è stato approvato in data 4 maggio 2017, oltre i termini di legge;
- accerta un disavanzo della gestione di competenza ed in particolare uno squilibrio della parte corrente e raccomanda all'Ente di porre in essere le misure necessarie al riassorbimento di tale disavanzo;
- accerta l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e la conseguente potenziale insorgenza di un disavanzo di amministrazione, ed invita l'amministrazione comunale al rispetto dei principi contabili vigenti in ordine alla corretta quantificazione del predetto Fondo nonché al costante monitoraggio dell'adeguatezza dello stesso sia in corso d'esercizio che in sede di rendiconto;
- accerta lo sfioramento del parametro deficitario numero 7;
- raccomanda all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa;
- raccomanda un costante monitoraggio dei contenziosi pendenti al fine di valutare l'opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D.lgs. n. 118/2011;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pozzoleone (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2019.

Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio

Depositata in Segreteria il 10 SET. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

Il Presidente f.f.

Elena Brandolini

